



**Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI**

ORDINANZA

Disciplina delle operazioni di sbarco e trasbordo del Tonno Rosso (*Thunnus Thynnus*), del Pesce Spada (*Xiphias Gladius*) e del Tonno Alalunga (*Thunnus Alalunga*) nel Compartimento Marittimo di Rimini

Il sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Rimini:

- VISTI gli articoli 17, 30, 62, 79 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTO il Decreto Ministeriale 27 luglio 2000 (G.U.R.I. n. 180 del 3 agosto 2000), recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;
- VISTO il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21.12.2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mar Mediterraneo, come emendato da ultimo dall'art. 32 del Reg. (CE) n. 1241/2019;
- VISTO il Reg. (CE) n. 520/2007 del 07.05.2007 che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori;
- VISTO il Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per il rispetto delle norme della politica comune della pesca ed il relativo Regolamento di esecuzione n. 404/2011;
- VISTO il Reg. (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso;
- VISTO il Reg. (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, come modificato dall'articolo 53 del Reg. (UE) n. 2019/833, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019;
- VISTO il Reg. (UE) n. 2017/2107, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tinnidi dell'Atlantico (ICCAT);
- VISTO il Reg. (UE) 2019/1154 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo;
- VISTO il Reg. (Ue) 2019/1241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche;
- VISTO il D.lgs. n. 04/2012 del 09.01.2012 *"Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 L. 96/2010"*, come modificato dalla L. 154/2016 e dal D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2019, n. 44;
- VISTO il D.M. 06.12.2010 *"Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare"*;

- VISTO il D.M. 28.07.2016, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
- VISTO l'elenco allegato al D.D. 8447 del 07.04.2017 del MIPAAF, che indica Rimini e Cesenatico tra i "porti designati" allo sbarco/trasbordo di tonno rosso;
- VISTO il Decreto Ministeriale 16 febbraio 2017, relativo alle misure di gestione in materia di catture bersaglio della specie alalunga nel Mediterraneo, ed il Decreto Direttoriale n. 17110 del 31 luglio 2017 del MIPAAF, recante l'elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno alalunga nel Mediterraneo;
- VISTO il Decreto Ministeriale 3 giugno 2015, relativo all'attuazione delle misure 14, 15 e 16 del «Piano di Azione» in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo, così come modificato dal D.M. 16 febbraio 2017, nonché il Decreto 23 febbraio 2018, recante misure tecniche per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTO il D.D. n. 67257 del 11 febbraio 2021 relativo a "Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2021", che richiama il precedente decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018;
- VISTA la Circolare n. 12780 del 15.06.2010 disciplinante la pesca sportiva/ricreativa del tonno rosso;
- VISTE le Circolari n. 8664 del 26.03.2012 e n. 423 del 28.02.2013 disciplinanti la pesca sportiva/ricreativa del pesce spada, emanate dal MIPAAF;
- VISTE le Circolari DG PEMAC n. 25798 del 12.12.2014 e n. 8010 del 14.05.2019 sugli adempimenti in materia di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici, in particolare sulle procedure di pesatura, sulla trasmissione di note di vendita e dichiarazioni di assunzioni in carico e codice partita, ai sensi del Reg. (CE) n. 1224/2009 (in particolare, l'art. 60), Reg. (CE) n. 404/2011 (in particolare, l'art. 70), Reg. (CE) n. 1379/2013;
- VISTA la Circolare serie "controllo pesca" n. 001 SCIP del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera;
- VISTA la propria Ordinanza n. 14/2008 del 03.04.2008;
- VISTE le vigenti Ordinanze che regolamentano gli accosti nei porti ricadenti nel Compartimento Marittimo di Rimini;
- VISTE le vigenti norme nazionali, unionali in materia cui si fa ogni più espresso ed integrale richiamo;
- RITENUTO NECESSARIO aggiornare la disciplina delle attività di sbarco del tonno rosso, pesce spada e tonno alalunga nell'ambito dei porti designati di Rimini e Cesenatico, in virtù del costante mutamento normativo di cui alle richiamate disposizioni in premessa, anche al fine di consentire il dovuto controllo delle catture, attraverso il tempestivo riscontro con la prescritta documentazione del prodotto sbarcato, compatibilmente con l'organizzazione interna dei servizi di questo Ufficio;

ORDINA

Art. 1

(campo di applicazione e finalità)

1. La presente ordinanza disciplina le procedure di sbarco o di trasbordo delle catture, anche se accessorie o accidentali di tonno rosso (*thunnus thynnus*), pesce spada (*xiphias gladius*) e tonno alalunga (*thunnus alalunga*) e, compatibilmente, delle altre specie pelagiche, provenienti da pesca professionale, sportiva e ricreativa nonché dalle altre accomunabili ulteriori definizioni, nell'ambito del Compartimento marittimo di

Rimini.

2. Ai fini dell'applicazione della presente Ordinanza, anche per quanto concerne gli aspetti sanzionatori, si rimanda espressamente a quanto già disciplinato compiutamente dalla specifica normativa di settore, richiamata nelle premesse, significando che con il presente provvedimento vengono ad essere dettate solo le modalità di dettaglio in ambito locale per la relativa applicazione.

CAPO I

Disciplina delle operazioni di sbarco e trasbordo di tonno rosso (*thunnus thynnus*)

Art. 2

(operazioni di sbarco e trasbordo del tonno rosso)

1. Nell'ambito del Compartimento Marittimo di Rimini, le operazioni di sbarco in banchina, di trasbordo o di primo trasporto del tonno rosso catturato in attività di pesca professionale, anche se a seguito di cattura accidentale o accessoria, possono essere effettuate esclusivamente presso i porti designati di **Rimini e Cesenatico**, nelle banchine appositamente destinate allo sbarco di prodotto ittico da parte del ceto peschereccio giusta vigenti ordinanze, **dalle ore 08.30 alle ore 23.00, dal lunedì al sabato** (estremi inclusi, esclusi giorni festivi nazionali e locali, salvo eventuali deroghe).
2. Le suddette indicazioni potranno essere temporaneamente modificate, anche verbalmente, dall'Autorità Marittima (A.M.) competente, in caso di sopravvenuta necessità e/o per opportunità, mediante assegnazione di altra banchina e/o punto di sbarco e/o fascia oraria, dandone diretta comunicazione ai comandi di bordo delle unità da pesca interessate.

Art. 3

(adempimenti preventivi allo sbarco del tonno rosso)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 del Reg. (CE) 1224/2009, il comandante di una nave da pesca (o suo rappresentante), che abbia catturato uno o più esemplari di tonno rosso in quanto assegnataria di propria quota oppure quale cattura accessoria e che intenda sbarcare nel porto di Rimini o Cesenatico, deve trasmettere prima dell'ingresso in porto a questa A.M., almeno **4 (quattro)** ore prima se nave da pesca comunitaria ovvero almeno **72 (settantadue)** ore prima se extracomunitaria, una notifica preventiva, utilizzando il modello in **allegato 1** alla presente ordinanza (c.d. **formulario di pre-notifica**), fornendo almeno i seguenti dati:
 - a. Orario di Previsto Arrivo (ETA);
 - b. Quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;
 - c. Informazioni relative alla zona in cui sono state effettuate le catture.
2. La suddetta pre-notifica, che non sostituisce la richiesta di approdo eventualmente prevista da altre disposizioni, può essere effettuata telefonicamente al n° 0541/50211-121 (linee registrate), ovvero sul canale 16 vhf/fm banda marina (corrispondenze registrate), fax 0541/54373, e-mail so.cprimini@mit.gov.it.
3. Le medesime informazioni, con gli stessi mezzi suddetti, dovranno essere rese a questa A.M. con i medesimi tempi di preavviso dai comandanti/conducenti di unità da diporto nazionali, dell'UE ed extra UE che abbiano catturato detti esemplari, ai fini del controllo esercitabile dal personale incaricato, a mente del D.lgs. n. 4/2012.

Art. 4

(documentazione da produrre per lo sbarco di tonno rosso e relativi controlli)

1. Al momento dell'arrivo, e successivamente ad avvenuto sbarco del prodotto, il comandante dell'unità da pesca, o suo rappresentante, dovrà produrre all'Autorità Marittima, salvo quanto previsto dall'art. 23 del Reg. (CE) 1224/2009, la documentazione prevista dal Reg. UE 2016/1627.
2. In particolare, il comandante o suo rappresentante, prima dell'inizio delle operazioni di sbarco, dovrà presentare al personale dell'Autorità Marittima incaricata dei controlli, presente in banchina, la seguente documentazione:
 - a. e-BCD (*Blue fin Tuna Catch Document*), con il quale viene garantita e ricostruita la tracciabilità delle diverse fasi della filiera di sfruttamento del tonno rosso, dalla cattura alla commercializzazione, debitamente compilato e validato da parte del personale designato;
 - b. copia dei modelli T2M, previsti in caso di sbarco di prodotto da parte di peschereccio extracomunitario o comunitario battente bandiera diversa da quella italiana;
 - c. giornale di pesca (*logbook*), correttamente compilato.
3. In ogni caso, le operazioni di sbarco e pesatura preliminari al carico su vettori stradali non potranno iniziare sino a quando non sia presente in banchina il personale della Autorità Marittima incaricato dei controlli e, comunque, prima di aver ricevuto il preventivo formale nulla osta da parte di quest'ultima.
4. Entro le 48 ore successive allo sbarco, il comandante o suo rappresentante, e operatore responsabile della prima vendita dovranno, rispettivamente, produrre la seguente documentazione:
 - a. giornale di pesca (*logbook*), correttamente compilato e comprensivo dei dati relativi allo sbarco, con indicazione del peso effettivo (e non stimato) delle catture sbarcate;
 - b. Copia della nota di vendita o dichiarazione di assunzione in carico con indicazione del deposito autorizzato, utilizzando i modelli approvati e attenendosi alle procedure previste dal D.M. 10.11.2011 e D.D. n. 155 del 28.12.2011.

Art. 5

(adempimenti relativi ai trasbordi del tonno rosso)

1. Il comandante, o suo rappresentante, di una nave da pesca nazionale o comunitaria che intenda fare scalo nel porto di Rimini o Cesenatico per ricevere da altro peschereccio quantitativi di tonno rosso, deve trasmettere all'Autorità Marittima, almeno 48 ore prima del previsto arrivo in porto, una notifica preventiva, utilizzando il modello in **allegato 1** alla presente Ordinanza (**formulario di pre-notifica**), fornendo almeno le seguenti informazioni:
 - a. data e orario di previsto arrivo (ETA);
 - b. quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo (in tonnellate);
 - c. area geografica in cui sono state effettuate le catture;
 - d. il proprio nome e numero di iscrizione ICCAT nonché quelli de unità da pesca che consegna il tonno rosso;
 - e. il quantitativo di tonno rosso (in tonnellate) da trasbordare.Nel caso di analoga circostanza afferente ad un peschereccio extra UE, la pre-notifica dovrà essere effettuata almeno 72 ore prima del previsto arrivo alle stesse condizioni.
2. La suddetta pre-notifica, che non sostituisce la richiesta di approdo eventualmente prevista da altre disposizioni, può essere effettuata con le medesime modalità indicate nel precedente art. 3, c. 2.

3. Il trasbordo potrà avere luogo solo previa esibizione a questa A.M. della seguente documentazione, probante assolvimento delle condizioni di cui all'art. 32 Reg. (UE) n. 2016/1627:
 - a. autorizzazione del proprio Stato di bandiera (nel caso di peschereccio nazionale rilasciata dalla competente Direzione Generale del MIPAAF);
 - b. trasmissione alla debita autorità competente, da parte della nave da pesca cedente, di tutte le informazioni di cui al paragrafo 4 del su citato art. 32.
4. Entro e non oltre le **48** ore successive al trasbordo, alle debite autorità indicate al precedente c. 3, dovrà essere rimessa la relativa dichiarazione di trasbordo (in calce alla relativa pagina del *log-book*), unitamente alla dichiarazione di trasbordo ICCAT.
5. Il trasbordo di tonno rosso potrà avvenire nelle banchine indicate al precedente articolo 2 o presso i punti di volta in volta indicati da questa A.M., per motivi di necessità e/o opportunità.

Art. 6 **(taglie minime del tonno rosso)**

1. La taglia minima di un esemplare di tonno rosso catturabile nel Mediterraneo è di **30 Kg.** o di **115 cm.** di lunghezza alla forca, con le seguenti deroghe e/o eccezioni:
 - a. almeno **8 Kg** di peso o **75 cm** di lunghezza, per gli esemplari catturati nel Mar Adriatico ai fini dell'allevamento;
 - b. tra **8 e 30 Kg** di peso oppure tra **75 e 115 cm** di lunghezza, per gli esemplari accidentalmente catturati dalle unità e dalle tonnare fisse espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso.
2. Le catture accidentali di cui al punto **b.** sono ammesse entro e non oltre un limite del **5%** del totale delle catture di tonno rosso, calcolato in numeri di esemplari. Il prodotto che rientra nei limiti precedentemente indicati (superiore a 75 cm o 8 kg e nella percentuale del 5% del totale delle catture in termini di numero catturato/sbarcato da motopesca autorizzati alla pesca del tonno rosso) può essere commercializzato, previo rilascio del e-BCD. In deroga al Reg. 1380/2013, gli esemplari di taglia inferiore a quella sopra indicata o eccedenti il 5% dovranno essere rigettati in mare ed il loro peso registrato sul giornale di pesca (Reg. 2015/98).

Art. 7 **(catture accessorie del tonno rosso)**

1. Tutte le unità non espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso possono effettuare catture accessorie entro e non oltre il limite del 20% del totale delle catture calcolato in base al peso e/o al numero di esemplari con riguardo a tutte le specie ittiche allo sbarco soggette alle disposizioni ICCAT (c.d. *tuna like species*) ed in base al solo peso con riguardo a tutte le altre specie ittiche, tenendo alternativamente conto che:
 - il calcolo in numero di esemplari si applica unicamente nel caso del tonno e delle specie affini (c.d. *tuna like species*) elencate nell'Allegato 1 al regolamento (UE) n. 2107/2017;
 - il calcolo in rapporto al solo peso, si applica in relazione a tutte le altre specie ittiche.
2. Il limite annuale di catture accessorie, per unità, è:
 - fino a 1.500 Kg, per le unità autorizzate alla sola cattura bersaglio del pesce spada o dell'alalunga;
 - fino a 1.100 Kg, per le unità autorizzate alla cattura bersaglio sia del pesce spada sia dell'alalunga;

- fino a 900 Kg, in tutti gli altri casi.
3. Tali catture accessorie devono imputarsi al contingente nazionale e per esse si applicano integralmente le disposizioni di cui ai precedenti articoli per lo sbarco del tonno rosso, che deve comunque avvenire esclusivamente in uno dei porti designati. Tutte le catture accessorie di tonno rosso morto sono detratte dal contingente dello Stato membro di bandiera, nonché registrate e dichiarate alla Commissione.
 4. In deroga all'obbligo di sbarco stabilito dal Reg. 1380/2013, le catture accessorie di tonno rosso eccedenti il 20% ovvero il limite nazionale di cui al D.M. 27.07.2000 e s.m.i., con la campagna di pesca ancora aperta (ossia con quota *by catch* disponibile), dovranno essere:
 - Rigettate in mare e registrate sul giornale di pesca (tonno morto);
 - Rilasciate in mare (tonno vivo).Analogo trattamento dovrà essere posto in essere a chiusura della campagna di pesca (quota individuale o collettiva esaurita).
 5. Il calcolo del 20% di cui al precedente punto 1 deve essere effettuato a fine anno, considerando tutte le catture dell'anno solare, per le imbarcazioni ricadenti nella fattispecie della "piccola pesca costiera" (come definita al paragrafo 3, lettera w, della raccomandazione ICCAT 19-04 ovvero al comma 1 dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019), a condizione che le stesse non siano autorizzate alla pesca bersaglio del pesce spada e/o dell'adalunga e che, a prescindere dalle dimensioni di lunghezza fuori tutto, le imprese di pesca interessate rispettino le vigenti disposizioni unionali (articoli 14, 15, 23 e 24 del regolamento CE n. 1224/2009) in materia di compilazione e trasmissione dei dati di cattura e della dichiarazione di sbarco.

Art. 8

(pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso)

1. Il proprietario o utilizzatore dell'unità da diporto che intende effettuare la pesca sportiva o ricreativa del tonno rosso, già in possesso dell'apposita registrazione di cui al D.M. 06.12.2010 (cd. *tesserino pescatori*), deve presentare al Circondario Marittimo territorialmente competente una comunicazione in carta semplice ed in duplice copia, come da modello in **allegato 2**, al fine del rilascio del previsto nulla osta, come da art. 19 Reg. (UE) 2016/1627, da custodire tra i documenti di bordo e da esibire a richiesta dei soggetti titolati. Lo sbarco del pescato in parola dovrà avvenire con le stesse modalità di cui agli articoli 2 e 3 della presente Ordinanza, salvo che potrà essere effettuato in uno qualsiasi dei porti/approdi del Compartimento (non è necessario un porto designato) presso le banchine di volta in volta designate dalla locale Autorità Marittima nei medesimi orari di cui all'art. 2 della presente ordinanza, anche nei giorni festivi.
2. Entro **24** ore dallo sbarco, deve essere presentata la dichiarazione di cattura (**allegato 3**) alla competente Autorità Marittima in caso di pesca ricreativa, o a quella del luogo ove si è svolta l'eventuale manifestazione autorizzata, se trattasi di pesca sportiva.
3. La pesca sportiva/ricreativa del tonno rosso è vietata nel periodo compreso tra il **15 ottobre** ed il **15 giugno (estremi compresi)**. Tuttavia un eventuale provvedimento d'interruzione della pesca del tonno rosso per raggiungimento della quota nazionale potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca sportiva e ricreativa, per cui è necessario consultare periodicamente il sito web del MIPAAF e/o gli albi delle AA.MM.
4. Per ogni uscita in mare, anche se di durata superiore alle 24 ore, è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso al giorno. L'esemplare catturato deve inoltre rispettare la taglia minima di 30 Kg. o 115 cm, così

come disposto dal Reg. CE n. 2016/1627 e deve essere sbarcato integro. È sempre vietata la commercializzazione del tonno rosso catturato nell'ambito della pesca sportiva/ricreativa.

5. Ad esaurimento del contingente di cattura assegnato alla "pesca sportiva/ricreativa (SPOR)", le imbarcazioni autorizzate potranno proseguire l'esercizio dell'attività solo ed esclusivamente mediante la cosiddetta tecnica "catch-release" fino al 31 dicembre di ogni anno come da vigenti disposizioni.
6. In caso di cattura di tonno rosso dalla terra ferma oppure ad opera di subacquei durante l'attività di pesca sportiva e/o ricreativa, dovranno essere rispettate per quanto applicabili tutte le precedenti condizioni, ad eccezione di quanto disciplinato per la comunicazione preventiva e adempimenti collegati.

CAPO II

Disciplina delle operazioni di sbarco e trasbordo del pesce spada (xiphias gladius)

Art. 9

(periodi in cui è consentita la pesca del pesce spada)

1. Il periodo per la pesca professionale, sportiva e ricreativa del pesce spada nel Mar Mediterraneo è individuato dal **1 aprile al 31 dicembre**.

Art. 10

(orari e punti di sbarco e di trasbordo del pesce spada)

1. Nell'ambito del Compartimento Marittimo di Rimini, le operazioni di sbarco in banchina, di trasbordo o di primo trasporto del pesce spada catturato in attività di pesca professionale, anche se a seguito di cattura accidentale, possono essere effettuate esclusivamente presso i porti designati di **Rimini e Cesenatico** presso le banchine appositamente destinate al ceto peschereccio, giusta relative ordinanze a parte, di massima, **dalle ore 08.30 alle ore 23.00, dal lunedì al sabato** (estremi inclusi ed esclusi giorni festivi nazionali e locali, salvo eventuali deroghe).
2. Le suddette assegnazioni non sono da intendersi a carattere permanente e potranno essere all'occorrenza modificate da questa A.M. in caso di sopravvenuta necessità e/o opportunità, mediante assegnazione di altra banchina e/o punto di sbarco, dandone diretta comunicazione ai comandi di bordo delle unità da pesca interessate.

Art. 11

(adempimenti preventivi allo sbarco del pesce spada)

1. Il comandante, o il suo rappresentante, di una unità da pesca comunitaria che abbia catturato uno o più esemplari di pesce spada in quanto autorizzata alla cattura bersaglio oppure quale cattura accessoria di tale specie ittica, che intenda sbarcare tali esemplari nel porto di Rimini o Cesenatico, deve trasmettere alla locale Autorità Marittima, almeno 4 ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, una notifica preventiva, utilizzando il "*formulario di pre-notifica MED-SWO*" (**allegato 4**), comunicando le seguenti informazioni:
 - Orario stimato di arrivo;
 - Quantitativo stimato di pesce spada detenuto a bordo;
 - Informazioni relative alla zona geografica in cui le catture sono state effettuate.
2. La suddetta pre-notifica, che non sostituisce la richiesta di approdo eventualmente

prevista da altre disposizioni, può essere effettuata telefonicamente al n° 0541/50211-121 (linee registrate), ovvero sul canale 16 vhf/fm banda marina (corrispondenze registrate), fax 0541/54373, e-mail so.cprimini@mit.gov.it .

Art. 12

(registrazione e trasmissione delle catture e delle dichiarazioni di sbarco del pesce spada)

1. I comandanti delle unità da pesca inserite nell'elenco delle unità autorizzate e soggette ai vigenti obblighi europei in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco (log-book cartaceo ed elettronico), sono tenuti a registrare e comunicare anche quantitativi di pesce spada inferiori ai 50 kg. (art. 4 c. 1 del D.M. 03.06.2015 - art. 2 c. 1 del D.M. 23.02.2018).
2. I comandanti di tutte le unità da pesca autorizzate alla pesca bersaglio del pesce spada, incluse quelle esentate dall'obbligo di installazione dell'A.C.S. nonché dall'obbligo di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo, hanno l'obbligo di compilare il "*Modulo di dichiarazione delle catture, sbarco e trasbordo di pesce spada (MED-SWO)*" per qualsiasi quantitativo di pesce spada (**allegato 5**). I predetti moduli dovranno essere consegnati all'Autorità Marittima.

Art. 13

(documentazione da produrre per lo sbarco del pesce spada e relativi controlli)

- 1 Al momento dell'arrivo e successivamente ad avvenuto sbarco del prodotto, il comandante dell'unità da pesca o suo rappresentante, dovrà produrre a questa A.M. la documentazione prevista dalle norme comunitarie e nazionali citate in premessa.

Art. 14

(taglie minime del pesce spada)

1. Nel Mar Mediterraneo non è consentito catturare, detenere, trasportare, commercializzare, trasbordare, sbarcare, esemplari di pesce spada aventi una lunghezza alla forca inferiore a **100 cm** o di peso vivo inferiore a **11,4 Kg.** o **10,2 Kg.** di peso eviscerato e senza branchie.
2. Non è consentito lo sbarco, il trasbordo ed il primo trasporto di esemplari non interi di pesce spada.
3. Secondo quanto ammesso dalla vigente disciplina, le imbarcazioni che praticano la pesca attiva del pesce spada possono sbarcare un quantitativo, pari al **5%** in peso o numero di esemplari delle catture totali, di esemplari di pesce spada sottomisura.

Art. 15

(catture accessorie (by-catch) di esemplari di pesce spada)

1. I pescherecci che non sono autorizzati alla cattura bersaglio del pesce spada **non** possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di pesce spada superiori al **5%** delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari.
2. Ferma restando la percentuale di cui al precedente c. 1, il limite annuale delle catture accessorie (by-catch) di pesce spada è fissato in **250 Kg.**
3. Per le catture accessorie (by-catch), si applicano le stesse disposizioni impartite per le imbarcazioni autorizzate alla pesca attiva del pesce spada.

Art. 16
(pesca sportiva e ricreativa del pesce spada)

1. I pescatori sportivi/ricreativi che intendano esercitare la pesca del pesce spada mediante l'utilizzo di unità da diporto, devono presentare all'Autorità Marittima nella cui giurisdizione ricade il porto di stanza della medesima unità, apposita comunicazione come da **allegato 6**, la quale, munita di relativo nulla osta dell'A.M. dovrà essere ben tenuta tra i documenti di bordo ed esibita a semplice richiesta dei soggetti titolati al controllo.
2. La pesca sportiva/ricreativa del pesce spada è consentita dal **1° aprile al 31 dicembre**.
3. È vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare al mese per singola imbarcazione.
4. È consentito esclusivamente lo sbarco di esemplare intero (completo di spada) presso i porti/approdi del Compartimento (non è necessario un porto designato), presso le banchine di volta in volta designate dalla locale Autorità Marittima e nei medesimi orari di cui all'art. 10 della presente ordinanza, anche nei giorni festivi. Prima dell'accesso in porto è obbligatorio comunicare con qualsiasi mezzo disponibile l'avvenuta cattura a questa A.M., con le stesse modalità di cui al precedente art. 11, co. 2.
5. **Entro 24 ore** dallo sbarco deve essere consegnata o trasmessa alla locale A.M. una copia della dichiarazione di cattura del pesce spada come da **allegato 7**.
6. È sempre vietata qualsiasi forma di commercializzazione degli esemplari catturati in tal modo.
7. È obbligatorio il rigetto in mare degli esemplari che, in fase di recupero dell'attrezzo, dovessero risultare ancora vivi.
8. È consentito catturare esemplari di pesce spada esclusivamente con i seguenti attrezzi:
 - a. lenze;
 - b. canne.
9. In caso di cattura di pesce spada dalla terra ferma oppure ad opera di subacquei durante l'attività di pesca sportiva e/o ricreativa, dovranno essere rispettate per quanto applicabili tutte le precedenti condizioni, ad eccezione di quanto disciplinato per la comunicazione preventiva e connesso nulla osta dell'A.M..

CAPO III

Disciplina delle operazioni di sbarco e trasbordo di tonno alalunga (thunnus alalunga)

Art. 17
(periodi in cui è consentita la pesca del tonno alalunga)

1. Fatte salve diverse indicazioni provenienti dalla normativa unionale e/o nazionale, è fatto divieto di pescare, anche in via accidentale, nonché detenere a bordo, trasbordare ovvero sbarcare, esemplari di alalunga nei periodi:
 - dall'1 marzo al 31 marzo (estremi inclusi);
 - dall'1 ottobre al 30 novembre (estremi inclusi).
2. Durante detto periodo di divieto è consentita la sola commercializzazione di esemplari, in qualunque stato di presentazione, di cui ne sia debitamente comprovata la provenienza da zona FAO diversa dal Mediterraneo ovvero, qualora di origine

mediterranea, la cui cattura sia avvenuta prima dell'inizio del relativo periodo di divieto.

Art. 18

(adempimenti preventivi allo sbarco del tonno alalunga, registrazione e trasmissione delle catture e delle dichiarazioni di sbarco)

1. Tutti i motopesca autorizzati alla pesca attiva del tonno alalunga, a prescindere dalle rispettive dimensioni di lunghezza fuori tutto (l.f.t.) e dalle specie catturate, sono soggetti alle vigenti disposizioni unionali in materia di registrazione e trasmissione elettronica delle catture e delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo (*e-logbook*), registrando e comunicando anche quantitativi di alalunga del Mediterraneo catturati in quantità inferiori ai **50 kg**.
2. I comandanti delle imbarcazioni da pesca autorizzate alla pesca attiva del tonno alalunga devono notificare preventivamente all'A.M. del porto di sbarco (o a quella vicina in caso di impossibilità tecnica e/o fuori orario), le operazioni di sbarco/trasbordo degli esemplari.
3. Al momento dell'arrivo e successivamente all'avvenuto sbarco del prodotto, il comandante dell'unità da pesca, o il suo rappresentante, dovrà produrre all'A.M. del porto di sbarco la documentazione prevista dalle norme comunitarie e nazionali citate in premessa.

Art. 19

(taglie minime del tonno alalunga)

1. La taglia minima di cattura, sbarco, trasbordo e commercializzazione è fissata in **40 cm.**, misurata dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna codale, oppure all'estremità della pinna codale, quando questa non presenta i due lobi (vedasi allegato 5 del citato D.M. 16 febbraio 2017).
Non è prevista la cattura accidentale di tonno alalunga sotto misura, neppure per le unità autorizzate.

Art. 20

(catture accessorie (by-catch) di tonno alalunga)

1. I pescherecci che non sono autorizzati alla cattura bersaglio del tonno alalunga non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di tonno alalunga superiori al **5%** delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari.

CAPO IV

Disposizioni comuni

Art. 21

(procedure per la pesatura allo sbarco)

1. Ai sensi dell'art. 60 del Reg. (CE) 1224/2009 e dell'art. 31, punto 7 del Reg. (UE) 2016/1627, il Comandante dell'unità da pesca o un suo delegato, qualora abbia proceduto a sbarcare il pescato per le successive operazioni di pesatura allo sbarco, effettuate attraverso sistemi certificati CE, ha l'obbligo di compilare, prima di riprendere il mare per una nuova battuta di pesca, la dichiarazione di sbarco. Il peso di ciascuna

specie riportato nella dichiarazione di sbarco non può differire di oltre il 10% in positivo o in negativo, rispetto a quanto stimato e registrato sul giornale di pesca.

Art. 22

(procedure per la pesatura successiva allo sbarco)

1. I soggetti responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca pesano, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale ed unionale sulla commercializzazione degli alimenti, nuovamente il prodotto con sistemi di pesatura certificati e devono compilare gli ulteriori documenti previsti (documento di trasporto, nota di vendita, dichiarazione di assunzione in carico in considerazione dell'attività svolta) ed ottemperare agli obblighi di tracciabilità, secondo quanto previsto dal Reg. (CE) 178/2002, richiamato dall'art. 58 del Reg. (CE) 1224/2009.
2. Ai sensi del comma 4 dell'art. 60 del Reg. (CE) 1224/2009, gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o gli altri organismi o persone responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca in uno Stato membro, sono responsabili dell'accuratezza dell'operazione di pesatura.
3. Ai sensi del comma 5 dell'art. 60 del Reg. (CE) 1224/2009, i risultati della pesatura sono utilizzati per compilare le dichiarazioni di sbarco, il documento di trasporto, le note di vendita e le dichiarazioni di assunzione in carico. Nel caso della dichiarazione di sbarco, la pesatura sarà effettuata dal comandante dell'unità o da suo delegato. Nel caso degli altri tre documenti, la pesatura sarà quella effettuata dal soggetto responsabile della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca. In entrambi i casi, chi effettua la pesatura se ne assume la responsabilità. A tal proposito si sottolinea come l'art. 35 del Reg. (UE) 404/2011 prevede che il comandante o un suo delegato firmino la dichiarazione di sbarco prima della relativa presentazione, assumendone la responsabilità del contenuto. Analogamente dovranno considerarsi responsabili di quanto riportato nei documenti successivi allo sbarco, i soggetti "registrati" che ne effettuano la compilazione.

CAPO V

Sanzioni e disposizioni finali

Art. 23

(sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, i contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi di legge, con particolare riferimento alla disciplina sanzionatoria posta dagli artt. 10 e 11 del D. Lgs. 04/2012.
2. Come stabilito dalla Circolare n. 12780 del 15.06.2010, le violazioni alla disciplina della pesca sportiva e ricreativa, commesse con unità da diporto dotata del previsto nulla osta, saranno punite ai sensi dell'art. 11 comma 10 del D. Lgs. 04/2012, con aumento di un terzo del relativo importo previsto, qualora commesse per le specie ittiche tonno rosso e pesce spada. Viceversa, in caso di unità non autorizzata alla pesca sportiva/ricreativa, si applicheranno le sanzioni previste dalla normativa generale per le specie soggette a piani di ricostituzione.

Art. 24

(disposizioni transitorie e finali)

1. Durante le operazioni di sbarco/trasbordo, i comandanti/conducenti delle unità

interessate dovranno adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi contaminazione del prodotto e/o qualsiasi inquinamento dei luoghi e delle acque portuali. È fatto assoluto divieto di eseguire operazioni di lavorazione del prodotto ittico in banchina. Al termine dello sbarco/trasbordo/ispezione, a cura dei comandanti/conducenti delle unità interessate, dovrà essere assicurata l'accurata pulizia della banchina/punto di ormeggio utilizzata per dette operazioni, garantendo il debito conferimento dei rifiuti come prescritto dalla vigente specifica disciplina.

2. L'Ordinanza n. 14/2008 in premessa citata è abrogata, al pari di qualunque disposizione precedentemente emanata dalla scrivente A.M., in contrasto con la presente e/o con la specifica vigente normativa nazionale e comunitaria.
3. Per tutto quello non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si applica quanto contenuto nelle vigenti normative nazionali, unionali e locali.
4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio ed ulteriore pubblicazione sulla pagina "Ordinanze" del sito web istituzionale (<http://www.guardiacostiera.gov.it/Rimini>).

Rimini, lì

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Marcello MONACO

Documento firmato digitalmente ai
sensi del D.lgs. 7.3.2005, n.82

FORMULARIO DI PRE-NOTIFICA

(Sbarrare la voce che interessa)

☐ SBARCO (nel porto designato di _____)

Nome nave: N° di iscrizione: N° ICCAT:

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona in cui sono avvenute le catture (Lat. / Long.)
	Kg.	N° di esemplari	

☐ TRASBORDO (nel porto designato di _____)

Nome nave trasbordante: N° iscrizione: N° ICCAT:

Nome nave ricevente: N° di iscrizione: N° ICCAT:

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura (Lat. / Lon.)	
	Kg.	N° di esemplari		
	Quantitativo stimato da trasbordare			
	Kg.	N° di esemplari		

☐ TRASFERIMENTO/MESSA IN GABBIA

Tipo unità trasferente: () nave da cattura () rimorchiatore () azienda d'ingrasso () tonnara fissa
Barrare la voce che interessa

Nome unità trasferente: N° iscrizione: N° ICCAT:

Tipo unità ricevente: () nave da cattura () rimorchiatore () azienda d'ingrasso () tonnara fissa
Barrare la voce che interessa

Nome unità ricevente: N° iscrizione: N° ICCAT:

Nome Farm di destinazione: N° ICCAT:

Orario previsto di trasferimento	Quantitativo stimato catturato		Zona di catture (Lat. / Lon.)	
	N° di esemplari	Kg.		
Numero Gabbie	Quantitativo stimato da trasferire		Zona di trasferimento (Lat. / Lon.)	
	N° di esemplari	Kg.		

Data _____ Ora _____ Firma _____

Parte riservata all'Autorità Marittima / MIPAAF-DG Pesca

Pre-notifica pervenuta il _____ alle ore _____

N° Registro _____

Firma operatore _____

Timbro

ISTANZA N.O. pesca ricreativa/sportiva del tonno rosso (Thunnus Thynnus)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____ e
residente in _____ alla via/piazza _____ n. _____
_____ proprietario e/o armatore e/o utilizzatore del natante/imbarcazione/nave da diporto denominato/a
_____ matricola n. _____, di lunghezza f.t. _____ m.,
di colore _____ iscritta nei R.I.D./R.N.D. della
Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo di _____ di stanza nel porto di
_____ presso _____

COMUNICA

Ai sensi della normativa in oggetto di voler esercitare l'attività di pesca ricreativa/sportiva del tonno rosso (*Thunnus Thynnus*) con la suddetta unità da diporto, nel periodo dal 16 giugno al 14 ottobre. A tal fine allega:

- Fotocopia dei documenti dell'unità da diporto;
- Fotocopia della polizza assicurativa;
- Fotocopia del documento d'identità tipo _____ n. _____ rilasciato in data _____ da _____
- Copia dell'attestazione di avvenuto inoltro al MIPAAF della comunicazione di cui al DM 6 dicembre 2010 "rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare".

Dichiara di essere a conoscenza che:

- Nell'ambito della pesca ricreativa su ciascuna barca è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso al giorno;
- La taglia minima del tonno rosso nel Mediterraneo è di 30 (trenta) kg. o 115 (centoquindici) cm.;
- Alla pesca sportiva/ricreativa non si applicano le deroghe di cui all'art. 9 comma 2 del Regolamento CE n.302/2009; - È fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in porto con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare,ecc.) la cattura di tonno rosso all'Autorità marittima del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina;
- Entro 24 ore dallo sbarco deve essere consegnata e/o trasmessa all'Autorità Marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura;
- Un eventuale provvedimento di interruzione della pesca del tonno rosso, per raggiungimento della quota nazionale, potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca sportiva e ricreativa;
- È vietata la commercializzazione del prodotto pescato nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa.

Rimini , _____

Firma

PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA' MARITTIMA

NULLA-OSTA N. _____ / _____

RILASCIATO IL _____

VALIDO FINO AL _____

Timbro dell'ufficio e firma

DICHIARAZIONE DI CATTURA DEL TONNO ROSSO REG. UE 1627 DEL 2016

Nome e/o numero di iscrizione dell'unità da diporto _____

Nominativo del comandante _____

Riferimento comunicazione: ☐ VHF ☐ telefono in data: _____ alle ore _____

All'Ufficio Marittimo di _____

Porto di sbarco _____

Data della cattura	Quantitativi catturati Kg	Numero di esemplari	Posizione	
			Lat	Long

Data _____

IL COMANDANTE DELL'UNITA' _____

MODALITA' PER EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE PRELIMINARE

a cura dell'autorità marittima del luogo di sbarco

- Gli esemplari di tonno rosso provenienti dalla pesca sportiva o ricreativa possono essere sbarcati presso il porto di _____);
- I conduttori delle unità da diporto che intendono sbarcare tali esemplari, hanno l'obbligo di prenotificare il loro arrivo in porto, via VHF o telefonicamente, all' Autorità Marittima del porto di sbarco (ovvero alla più vicina) comunicando l'orario di previsto arrivo con congruo anticipo, con le seguenti modalità:

_____ a: (giorni feriali) _____ VHF CH 16/11 – Telefono _____
e festivi _____ telefono _____

- Una copia della dichiarazione di cattura deve essere consegnata ovvero trasmessa all'Autorità Marittima del porto di sbarco, entro 24 ore dallo sbarco;
- Le unità adibite ed autorizzate alla pesca sportiva o ricreativa una volta ormeggiate in porto, non potranno iniziare le operazioni di sbarco degli esemplari catturati, sino a quando non sarà presente in banchina un incaricato dell'Autorità Marittima, o comunque, prima di avere ricevuto il preventivo nulla osta da parte della stessa.

SI RICORDA CHE

Nella pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso è vietato:

- catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare **più di un esemplare di tonno rosso per barca al giorno**; Non sono pertanto consentite più battute di pesca del tonno rosso nella stessa giornata e nel caso la battuta di pesca duri più di un giorno è comunque consentito lo sbarco di un solo esemplare.
- esercitare la pesca sportiva del tonno rosso con palangari;
- la commercializzazione di tonno rosso catturato nell'ambito di attività di pesca sportiva e di pesca ricreativa;

Nella pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso è obbligatorio:

- detenere a bordo, trasbordare e sbarcare esemplari di tonno rosso interi e senza visceri né branchie;
- catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare esemplari di tonno rosso della taglia minima non inferiore al peso di 30 Kg o alla lunghezza di cm 115 (misurata dall'estremità della mascella superiore all'estremità del raggio più corto della coda);

FORMULARIO DI PRE-NOTIFICA DI SBARCO/TRASBORDO (MED-SWO)
(Sbarrare la voce che interessa)

Data _____ ora _____

☐ TARGET	☐ BY-CATCH	☐ SPOR./RIC.
--	--	--

☐ **SBARCO** (nel porto designato di)

Nome unità: N° di iscrizione: N° ICCAT:

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N. di esemplari	Kg.	Lat.	Long.

☐ **TRASBORDO** (nel porto designato di)

Nome unità trasbordante: N° iscrizione: N° ICCAT:

Nome unità ricevente: N° iscrizione: N° ICCAT:

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N. di esemplari	Kg.	Lat.	Long.
	Quantitativo stimato da trasbordare			
	N. di esemplari	Kg.		

Parte riservata all'Autorità Marittima / MIPAAF-DG Pesca Pre-notifica pervenuta il _____ alle ore ____ : ____ N° Registro _____ Firma operatore _____	<i>Timbro dell'Ufficio</i>
--	--

Modulo di dichiarazione delle catture, sbarco, trasbordo di pesce spada (MED-SWO)

☐ TARGET ☐ BY-CATCH ☐ SPOR./RIC.

N. UE _____ N. ICCAT _____ NOME UNITA' _____

Attrezzo: _____ Partenza: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ da _____

Lunghezza: _____ mt Ritorno: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ a _____

N. Anni: _____ Sbarco: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ a _____

Nome Unità _____

Trasbordo: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ su: N. UE _____

Nazionalità _____

DATA CATTURA	ORA CATTURA	SWO (Pesce Spada)		Catture accessorie						AREA DI CATTURA			
		N	Kg.	BFT (Tonno Rosso)		ALB (Tonno Alalunga)		OTH (Altro)		LAT.	LONG.		
				N	Kg.	N	Kg.	N	Kg.				

_____, li _____

Comandante: _____

Nome _____

Cognome _____

FIRMA _____

Parte 2, punto 21, della Raccomandazione ICCAT n.16-05

La/Il sottoscritto/a _____ nato/a _____, il
_____ e residente in _____, alla via/piazza
_____ n. _____, proprietario e/o armatore e/o utilizzatore
dell'unità da diporto denominata _____, matricola
n. _____ dei R.I.D./R.N.D di _____,
con le seguenti caratteristiche tecniche: lunghezza fuori tutto mt. _____; colore
_____, di stanza nel porto di _____,
presso _____.

C O M U N I C A

ai sensi e per gli effetti della normativa internazionale in epigrafe, di voler esercitare
l'attività di pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada (*xiphias gladius*), con la suddetta
unità da diporto, nel periodo dal _____ al _____.

A tal fine, allega:

o fotocopia dei documenti dell'unità da diporto;

o fotocopia della polizza assicurativa;

o fotocopia del documento d'identità, tipo _____ n. _____,
rilasciato il _____ da _____.

**DICHIARA di essere a conoscenza di tutte le disposizioni per la pesca del pesce
spada**

_____, li _____

FIRMA

**PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA'
MARITTIMA**

NULLA-OSTA N° _____ / _____
RILASCIATO IL _____
VALIDO FINO AL _____

Timbro dell'Ufficio e Firma

Dichiarazione di cattura del pesce spada

Nome e/o numero d'iscrizione dell'unità da diporto: _____

Nominativo del comandante: _____

Riferimento comunicazione (VHF, cell, ecc...) in data _____

alle ore _____ all'Ufficio Circondariale Marittimo di _____.

Porto di sbarco: _____

Data della cattura	Quantitativo catturato (Kg)	Nr. di esemplari	Posizione	
			Lat.	Long.
		1		

Data _____

Il Comandante dell'unità

Modalità per effettuare la comunicazione preliminare
(a cura dell'Autorità Marittima del luogo di sbarco)

Prima dell'ingresso in porto è obbligatorio comunicare, con qualsiasi mezzo disponibile, l'avvenuta cattura dell'esemplare di pesce spada.

Telefono: 054150211-121

e-mail: so.cprimini@mit.gov.it